

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

267° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	17

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	20
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	24
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1994

197^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACQUARONE

Intervengono i ministri per l'interno Mancino e per i rapporti con il Parlamento Barile nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico e per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 17,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 008 000, C 01^a, 0005^o)

Il presidente ACQUARONE si sofferma sui poteri del Parlamento dopo il decreto di scioglimento delle Camere: ritiene, confortato dalla più autorevole dottrina costituzionalistica, che in materia di conversione in legge dei decreti-legge, essi siano pieni e non limitati all'ordinaria amministrazione. Tale principio, peraltro, va integrato dalla consapevolezza che in tale periodo debba essere esercitato con un particolare rigore l'esame dei presupposti di costituzionalità dei provvedimenti d'urgenza.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, del Regolamento, alla 10^a Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE invita il sottosegretario De Cinque a dar conto del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario DE CINQUE illustra il contenuto del decreto-legge, che contiene una serie di misure urgenti a sostegno di diversi settori economici e produttivi.

Il presidente ACQUARONE, quindi, propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, del Regolamento, alla 7^a Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE invita il sottosegretario Maccanico ad illustrare le ragioni che hanno condotto il Governo all'adozione del decreto-legge in titolo.

Il sottosegretario MACCANICO ricorda che il provvedimento per il settore del cinema fu approvato dalla Camera dei deputati già alla fine della X legislatura, e nuovamente approvato, dallo stesso ramo del Parlamento, nel mese di dicembre 1993. Successivamente, nel corso della discussione in sede deliberante del disegno di legge da parte della Commissione pubblica istruzione del Senato, a causa di un incidente procedurale determinato dal parere contrario della Commissione bilancio, fu approvato un ordine del giorno che, considerato il presumibile, imminente scioglimento anticipato delle Camere, impegnava il Governo a intervenire in materia con un decreto-legge.

Osserva, quindi, che le misure in esame sono particolarmente urgenti per intervenire a sostegno del settore del cinema.

Il presidente ACQUARONE, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di riconoscere i presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore CASOLI rileva l'anomalia dell'*iter* legislativo del provvedimento, osservando che esso avrebbe potuto essere approvato con la procedura ordinaria ove si fosse procrastinato lo scioglimento delle Camere per dar tempo a queste di approvare i disegni di legge più urgenti. Ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti di costituzionalità.

Il sottosegretario MACCANICO precisa che il decreto-legge è stato adottato prima dello scioglimento delle Camere.

Secondo il senatore PONTONE non sussistono i presupposti di costituzionalità: tale valutazione negativa, inoltre, si estende al requisito dell'omogeneità, che parimenti non è possibile riconoscere.

La senatrice BARBIERI concorda sulla proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

Si associa il senatore MANZINI, che ricorda l'ampio consenso registrato più volte, in entrambi i rami del Parlamento, sulle disposizioni di cui si tratta.

Il senatore PREIONI motiva il suo voto contrario: il provvedimento, infatti, non risulta urgente ed è a contenuto eterogeneo.

La proposta di parere favorevole avanzata dal PRESIDENTE viene quindi approvata a maggioranza dalla Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 35, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (1817)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce favorevolmente il presidente ACQUARONE, che propone di formulare un parere favorevole.

La Commissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie (1818)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE illustra le motivazioni del provvedimento, proponendo di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore CASOLI dichiara il suo consenso.

Convieni a maggioranza la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (1819)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato le motivazioni del provvedimento in titolo concernenti le esigenze manifestate dalla comunità ebraica, esprime perplessità sulla effettiva urgenza del decreto-legge. Non può essere dimenticato, infatti, che la coincidenza della data del 27 marzo con la celebrazione della festività religiosa ebraica del Pesach era perfettamente conosciuta e che gli stessi esponenti della comunità israelitica avevano da tempo sottolineato tale problema.

Occorre quindi prendere atto di una situazione che si è determinata in conseguenza di un errore commesso dagli organi che hanno concorso a determinare la data delle elezioni per il prossimo 27 marzo.

Ritiene che vi sia, inoltre, una ulteriore difficoltà: la dottrina costituzionalistica, sia pure con orientamenti non perfettamente omogenei, si mostra perplessa sulla possibilità di intervenire con

decreto-legge in materia elettorale ed in periodo di scioglimento delle Camere. Va tenuto presente anche il disposto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che prevede la non utilizzabilità della decretazione di urgenza nella materia elettorale.

Non concorda, peraltro, con chi ha rilevato che la modifica normativa realizzata con il provvedimento in titolo, riguarderebbe semplicemente una modalità di svolgimento delle elezioni e non inciderebbe sul risultato del voto. In effetti, prolungare di una giornata la durata delle elezioni, può comportare conseguenze sull'afflusso alle urne e quindi sullo stesso esito della consultazione.

Ciò premesso, considera comunque indispensabile valutare con attenzione il giusto diritto dei componenti della comunità ebraica ad esercitare il voto e si riserva, pertanto, di pronunciarsi in esito al dibattito.

Il ministro MANCINO precisa che la fissazione delle elezioni al 27 marzo si è resa necessaria a causa della complessità delle procedure previste dal nuovo sistema elettorale. In particolare, va tenuto presente che la legge n. 515 del 1993, sulla disciplina delle campagne elettorali, obbliga il Governo e quindi i Comuni ad informare ogni singolo cittadino in ordine al proprio collegio di appartenenza: solo in tal modo, infatti, può essere esercitata la facoltà di sottoscrivere le candidature. È stato stabilito che tale comunicazione debba avvenire attraverso l'invio di raccomandate con ricevuta di ritorno e da ciò deriva inevitabilmente un prolungamento dei tempi. Fa presente che anche la fluidità degli schieramenti politici ha consigliato di utilizzare tutti i settanta giorni previsti dalla Costituzione per la fissazione delle elezioni. Del resto, salvo casi eccezionali, si è sempre proceduto in tal modo.

Di fronte alle difficoltà intervenute, determinate dalle particolari esigenze della comunità ebraica, si è reso indispensabile un provvedimento di urgenza che consentisse ai cittadini appartenenti ad essa di esercitare il diritto di voto. A suo avviso, il decreto-legge è legittimo in quanto non riguarda la disciplina delle elezioni, ma si limita a prolungare la durata delle votazioni. È quindi evidente che di fronte ad una difficoltà oggettiva, che aveva assunto anche un rilievo internazionale, il Governo sia abilitato ad adottare un provvedimento d'urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore SALVI non concorda con le osservazioni del Presidente circa la responsabilità di quanto è avvenuto. A suo avviso, l'errore è stato compiuto esclusivamente dal Governo, dato che nel momento in cui il Presidente della Repubblica ha deciso di sciogliere il Parlamento era possibile fissare le elezioni per una data diversa dal 27 marzo.

Il ministro MANCINO precisa che la deliberazione in ordine alla data delle elezioni è stata adottata dall'Esecutivo.

Il senatore SALVI è dell'avviso che l'unico argomento, che può in qualche modo giustificare la scelta del Governo, è quello delle difficoltà pratiche che hanno consigliato di utilizzare tutti i settanta giorni previsti

dalla legge: si deve, infatti, prendere atto dello stato di inefficienza in cui purtroppo versa la pubblica amministrazione.

Ritiene che nella situazione che si è determinata sia necessario considerare l'esistenza di interessi costituzionalmente protetti che occorre bilanciare: da un lato vi sono le perplessità di carattere costituzionale sottolineate dal Presidente e dall'altro i diritti degli appartenenti ad una minoranza religiosa. A suo giudizio, sono questi ultimi a dover prevalere.

Precisa che le stesse perplessità di ordine costituzionale avrebbero potuto essere sollevate a maggior ragione con riferimento al decreto-legge n. 41, precedentemente esaminato, in quanto il prolungamento del termine per la raccolta delle firme confligge con la *ratio* della legge, volta a non consentire una sovrapposizione della raccolta delle firme con la campagna elettorale ormai in corso.

Quanto agli emendamenti già presentati sul provvedimento in titolo, preannuncia l'opposizione della sua parte politica ad ogni modifica della legge che riguardi il meccanismo elettorale in senso stretto.

Il senatore PREIONI ritiene che i presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge dovrebbero essere riconosciuti solo nel caso in cui vi fosse un impegno di carattere internazionale dello Stato italiano nei confronti della comunità israelitica a rispettare le festività religiose degli appartenenti a quella comunità.

In caso contrario, la non disponibilità dei cittadini di religione ebraica a partecipare alle votazioni fissate per il 27 marzo, confliggerebbe con il principio del «buon costume», dato che non si conformerebbe alle esigenze di risparmio finanziario che hanno indotto il legislatore a limitare ad una sola giornata lo svolgimento delle elezioni.

Il senatore CABRAS è dell'avviso che sia ormai un inutile esercizio quello di rintracciare le responsabilità per una decisione avvenuta, peraltro, in una stagione politica particolarmente convulsa. Certamente, il problema derivante dalle esigenze degli appartenenti alla comunità israelitica poteva essere affrontato e risolto prima. Tuttavia, esso permane in tutta la sua serietà ed è indispensabile non eluderlo.

Ritiene che, a prescindere dall'esistenza di impegni di carattere internazionale, il rispetto e la tolleranza nei confronti di ogni minoranza religiosa sia il segno inequivocabile del grado di civiltà di un popolo e di una società. Proprio uno Stato laico deve, infatti, tener conto delle peculiarità e delle esigenze delle diverse comunità religiose. Esprime, pertanto, parere favorevole.

Il senatore RIZ concorda con le osservazioni di principio formulate dal senatore Cabras. È ben vero che il problema della Pasqua ebraica era conosciuto e che quindi si poteva procedere diversamente, ma è altrettanto vero che l'errore compiuto deve essere riparato. Ciò legittimo, a suo avviso, il ricorso al provvedimento di urgenza.

Il senatore PONTONE esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Sottolinea, tuttavia, la gravità del

comportamento del Governo, che ha agito con leggerezza ed incuria sottovalutando i diritti di una minoranza. Fa presente che il prolungamento della durata delle elezioni provocherà un significativo danno finanziario, determinerà una prolungata chiusura delle scuole e l'assenza dal lavoro dei componenti dei seggi per una ulteriore giornata.

Il ministro MANCINO precisa che le indennità per i componenti dei seggi sono fissate in modo forfettario e che esse non subiranno incrementi.

Il senatore COMPAGNA osserva come la Commissione debba prendere atto della impossibilità pratica di fissare le elezioni per una data anteriore al 27 marzo. Eppure, si è a lungo sostenuto che già a partire dal 21 dicembre si sarebbe potuto procedere a nuove elezioni. Ritiene che i diritti dei cittadini appartenenti alla comunità ebraica non potessero essere disattesi ed esprime, pertanto, parere favorevole.

Il senatore RIVIERA, precisato di concordare con il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, si chiede come si sia potuti giungere ad una tale situazione e per quale ragione non ci si sia orientati a fissare le elezioni, ad esempio, al 10 aprile.

Il presidente ACQUARONE prende atto dell'orientamento espresso dagli intervenuti e, condividendo l'esigenza di far prevalere il riconoscimento dei diritti dei cittadini di religione ebraica rispetto alle perplessità di ordine giuridico, formula una proposta di parere favorevole.

Il ministro BARILE sottolinea come l'episodio che si è verificato sia stato grave e spiacevole. In effetti, lo Stato italiano ha stipulato intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con quasi tutte le comunità religiose. In quella concernente la minoranza israelitica è previsto il rispetto del riposo sabbatico e di altre festività religiose per una serie determinata di attività, ma con l'eccezione dei servizi essenziali dello Stato. Su questa base, gli esperti a cui il Governo aveva richiesto un parere *pro-veritate* avevano unanimemente riconosciuto che la fissazione delle elezioni al 27 marzo non avrebbe determinato una violazione dell'intesa.

Tuttavia, il valore generale dell'articolo 8 della Costituzione e gli stessi principi di civiltà richiamati dal senatore Cabras, impongono ugualmente un comportamento ispirato al rispetto per le minoranze religiose. Il Governo, quindi, avrebbe assunto, sin dall'inizio l'iniziativa per tenere le elezioni nei giorni 27 e 28 marzo se non fosse stato informato, in modo poi rivelatosi errato, della valutazione negativa che di tale soluzione dava la stessa comunità ebraica. Da tale errore è derivata la situazione a cui il decreto-legge pone rimedio.

Il senatore PREIONI dichiara, in base a quanto riferito dal rappresentante del Governo, il proprio voto contrario.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 42.

*SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEI DISEGNI DI LEGGE n. 1818 E n. 1819
(A 007 000, C 01^a, 0061^o)*

Il presidente ACQUARONE prospetta l'opportunità di rinviare l'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo, al fine di acquisire preventivamente la valutazione del Presidente del Senato in ordine alla proponibilità dei relativi emendamenti.

Il senatore PONTONE ritiene necessario fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore SALVI propone di avviare l'esame di merito nella seduta già convocata per domani alle ore 9,30.

Concorda il senatore RIZ, che auspica una tempestiva convocazione della Giunta per il Regolamento, se considerata opportuna.

Il presidente ACQUARONE dispone pertanto che gli emendamenti sui disegni di legge in titolo siano presentati entro le ore 9 di domani, assicurando la Commissione che si farà interprete, presso il Presidente del Senato, della esigenza prospettata dal senatore Riz.

La seduta termina alla ore 18,35.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1994

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

Intervengono il ministro del bilancio e programmazione economica Spaventa e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1788)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente ABIS dà conto della seguente lettera del Presidente della Commissione bicamerale delle questioni regionali:

«Onorevole Presidente,

la Commissione per le questioni regionali, in data 18 gennaio, ha espresso il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/94 recante "Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale".

Vengo ora informato che la Commissione bilancio del Senato, cui il parere è indirizzato per competenza, ha aggiornato l'esame a martedì 25, immediatamente a ridosso cioè della convocazione dell'Aula per la conversione di questo e di altri decreti. Pertanto il relatore dovrà riferire oralmente all'Assemblea.

So bene che questo appartiene al normale andamento dei lavori parlamentari, e non varrebbe la pena di ricordarlo se non fosse che in questo modo si preclude la possibilità alla bicamerale di vedere allegata alla relazione scritta il proprio parere; su una materia che tocca profili di rilevante interesse regionale.

Ora io credo che ai fini della trasparenza dell'iter legislativo, e della stessa intellegibilità (anche in base ad un ragionamento *ex adverso*) del testo licenziato dalle due Camere, sarebbe interesse di tutti conoscere la dialettica delle posizioni manifestatesi nelle sedi parlamentari, e quale si può intuire abbia attraversato la stessa compagine governativa.

Mi consenta a questo proposito di richiamare l'attenzione sul fatto che, in un disegno di legge cui obiettivamente si riconnette un grande valore di svolta - l'avvio cioè, nel quadro comunitario, di una nuova politica regionale di sviluppo - manca il concerto del Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Ritengo quindi di fare cosa utile richiamando, nei termini essenziali, il parere della Commissione, tanto più che in sede di discussione si è determinata una seria incomprendione con il rappresentante del Governo, che nell'occasione era il Sottosegretario al bilancio, onorevole Florindo D'Aimmo.

La bicamerale condivide la premessa (implicita) da cui muove il disegno di legge - accreditata peraltro dai più avanzati studiosi della materia - che cioè l'insufficiente sviluppo si caratterizza non tanto per l'assenza di risorse quanto per la difficoltà di far emergere, e pesare, una pluralità di competenze, pubbliche e private.

È opinione tuttavia della Commissione che il libero incontro di più volontà debba trovare un sistema di regole forti per tradurre la discrezionalità, che è propria degli accordi, in disciplina costitutiva di un vincolo obiettivo per i poteri in essa previsti. Altrimenti non si vede perchè la nuova politica dovrebbe dare risultati migliori della vecchia, quella stessa che è consistita nell'immettere, a partire dagli anni Settanta, nello schema centralistico dell'intervento straordinario dello Stato (che ora diviene intervento ordinario), un potere di concertazione delle Regioni.

La relazione premessa al disegno di legge invece parte da una affermazione scorretta e non veritiera - non risponde affatto al vero che si tratti di "istituti a suo tempo elaborati dal CIPE", quanto meno per l'accordo di programma (ed anche se in ipotesi lo fosse, non è certo un buon motivo per perpetuare forme striscianti o surrettizie di delegificazione) - e prospetta quindi una soluzione che ad avviso della Commissione è sbagliata, quella cioè di flettere e declassare la fonte di produzione delle regole dal piano legislativo a quello amministrativo, abbandonando al giuoco delle maggioranze governative la statuizione di quei binari obbligati all'interno dei quali solo è pensabile che la molteplicità dei soggetti e delle proposte possa pervenire ad un punto reale di equilibrio, e dare risultati conformi alla durata e all'ampiezza dell'impegno necessario ad una nuova politica regionale di sviluppo.

La Commissione bicamerale ha avanzato quindi proprie proposte, la prima delle quali si colloca nel breve periodo; l'altra, più laboriosa ed impegnativa, costituisce piuttosto una riflessione che essa consegna alla prossima legislatura.

In conclusione la Commissione ha licenziato un parere critico ma propositivo, anche se il rappresentante del Governo - fa parte anche questo della dialettica parlamentare - ha dichiarato invece di considerarlo "propagandistico ed elettorale".

Sono certo che Ella, nelle forme che riterrà più opportune, vorrà informare i parlamentari della Commissione bilancio di questa mia lettera.

Con viva cordialità.

Luciano Guerzoni»

Il relatore PICANO, in merito all'emendamento del senatore Dujany 1.1, propone che si possa riformulare il testo nel senso di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e ricorda comunque che il punto sospeso nell'esame del decreto era costituito dall'articolo 2, in ordine al quale era stata chiesta la quantificazione degli oneri al Governo.

Il ministro SPAVENTA fa presente che l'articolo 2, riguarda il riassorbimento di 1.400 cassaintegrati espulsi dall'ENI nella Val Basento, nonchè risponde all'esigenza di regolare il caso delle domande presentate tra agosto e dicembre 1992. Non si tratta dunque dell'indotto FIAT e in ogni modo non si conosce l'effetto finanziario della norma.

Al senatore SPOSETTI, il quale rileva che, se si fa rivivere l'accordo citato, vi è il pericolo che si inneschino altre aspettative, il ministro SPAVENTA fa poi presente che nel riparto delle risorse si sono inclusi 1.500 miliardi di mutui, con riserva dei successivi mutui collegati alla legge n. 415, nel presupposto che, ove vi fossero, per l'articolo 2, ulteriori esigenze, il Tesoro è autorizzato ad assumere altri mutui nell'ambito delle risorse complessive, anche se occorre tener presente che l'effetto finanziario dell'articolo 2 è esiguo.

Il senatore D'AMELIO, dopo aver ringraziato il ministro per essere venuto incontro alle vive esigenze espresse nella regione Basilicata, fa presente, che all'atto della stipulazione dell'accordo di programma in questione, si conosceva la circostanza per cui esso avrebbe dovuto trovare un completamento per quanto concerne gli incentivi industriali, esigenza questa cui si è fatto fronte con l'articolo 2.

Il senatore DUJANY, nel ringraziare il Presidente per aver dato lettura integrale della missiva del Presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali, fa presente la gravità del fatto che non si sia tenuto conto dell'esigenza di rendere gli interventi del tipo di quelli in esame aderenti allo spirito e alla lettera della Costituzione per quanto concerne le competenze delle regioni.

Il ministro SPAVENTA ricorda che all'articolo 14 del decreto-legge n. 506 (A.S. 1709) si demanda al CIPE la definizione dei contratti di programma e osserva che l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame in parte si sovrappone a quella normativa: si dichiara comunque contrario all'ipotesi di raggiungere l'intesa con le regioni per i singoli accordi.

Sul punto si apre un dibattito, cui prendono parte il relatore, il presidente ABIS e il ministro SPAVENTA, che invita a spostare all'esame del citato decreto-legge n. 506 tutta la questione.

Il sottosegretario D'AIMMO ricorda che il CIPE formalizza accordi già intervenuti, mentre il senatore REVIGLIO si dichiara nettamente contrario a che le bozze di accordi vengano inviate alle regioni. Il presidente ABIS dà conto dell'emendamento 1.3, del Governo.

Il senatore SPOSETTI domanda se sia utile mantenere il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 506, essendo tale norma limitata alla disciplina di contratti di programma.

Ad avviso del ministro SPAVENTA sarebbe opportuno prevedere eventualmente in tale sede la consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome.

Il relatore PICANO si riserva di presentare un emendamento in materia nell'ambito di tale provvedimento.

Il senatore DUJANY ritira quindi l'emendamento 1.1, in vista in una sua riformulazione in relazione al disegno di legge n. 1709.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 1.3.

Il senatore D'AMELIO, nel ritirare l'emendamento 2.2, illustra l'emendamento 2.1.

Il ministro SPAVENTA fa osservare che, sulla base delle delibere adottate, le agevolazioni non possono superare le prescrizioni comunitarie: conseguentemente il senatore D'AMELIO ritira la prima parte dell'emendamento.

Il senatore SPOSETTI invita al ritiro della seconda parte, in quanto il problema è estremamente più ampio.

Il presidente ABIS ricorda che comunque il problema esiste, essendosi determinato un vuoto legislativo dopo la soppressione della legge n. 64: il senatore D'AMELIO ritira quindi anche la seconda parte dell'emendamento 2.1.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Picano di riferire favorevolmente e oralmente all'Assemblea, con la modifica accolta.

SULL'ESAME IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE n. 1709

(A 007 000, C 05^a, 0036^o)

Il ministro SPAVENTA preannuncia alla Commissione l'intenzione del Governo di presentare in sede d'Assemblea un emendamento al disegno di legge n. 1709, relativamente alla questione del personale. Fa presente in merito che il presupposto su cui si basa la norma del testo di quel provvedimento relativamente al trattamento economico del personale dell'Agenzia e degli altri enti soppressi era che lo stipendio dei dipendenti dell'AGENSUD equivallesse a circa tre volte quello degli

ordinari dipendenti statali. Disponendosi invece ora dei tabulati relativi agli stipendi, si è potuto constatare che la componente stipendiale relativa agli incrementi retributivi dovuti all'anzianità, ed il particolare meccanismo del ricalcolo dell'anzianità ad ogni progressione di carriera, hanno fatto sì che, soprattutto per i livelli più elevati, i trattamenti fossero notevolmente superiori al triplo del pari grado statale.

Per questo motivo il Governo ritiene necessario presentare in Assemblea un emendamento al fine di ridurre tale inaccettabile livello di trattamento, sopprimendo il calcolo convenzionale dell'anzianità e riconoscendo solo quella effettiva nella qualifica, anche per la parte stipendiale *ad personam*. Contemporaneamente, si prevede una riapertura dei termini per le domande di pensionamento e la irripetibilità delle somme già corrisposte, oltre al calcolo dell'indennità integrativa speciale secondo i criteri valevoli per il restante personale statale. Relativamente infine al personale degli altri enti soppressi, poichè si tratta di una moltitudine di istituti giuridici, il Governo ritiene opportuno che sia previsto esclusivamente il riconoscimento dell'anzianità nella qualifica.

Il senatore MANZI domanda se la disparità di trattamento riscontrata sia presente in tutti i livelli e quale sia la sorte del personale degli enti collegati.

Il ministro SPAVENTA fa presente che mentre per il personale della FINAM, dell'INSUD e dell'ITALTRADE si è già provveduto ad un inquadramento provvisorio, si sono riscontrate difficoltà per il personale dello IASM, per il personale non in esubero del quale si provvederà all'inquadramento a decorrere dal 1° gennaio.

Il senatore REVIGLIO preannuncia la presentazione di un emendamento al fine di consentire il ricongiungimento dei periodi contributivi, senza oneri a carico degli interessati.

Il senatore PAVAN concorda con tale opportunità.

Il senatore REDI si dichiara contrario a disporre norme di appiattimento generalizzato dei trattamenti economici e ritiene che non possano comunque essere modificati i trattamenti del personale assunto con pubblico concorso.

Il senatore RASTRELLI afferma essere scandaloso il fatto che si mantengano elevati trattamenti stipendiali, mentre contemporaneamente si licenziano circa duecento dipendenti.

Il senatore GIORGI, nel ricordare che comunque permane un trattamento di favore per il personale in questione, manifesta preoccupazione per il fatto che possono crearsi disagi nel personale ministeriale che svolge le stesse attività lavorative di quello proveniente dagli enti soppressi, pur godendo di stipendi molte volte inferiori. Chiede poi quale risparmio comporti l'emendamento preannunciato dal Ministro.

Il senatore SPOSETTI preannuncia un emendamento in Assemblea, al fine di consentire al comune di Napoli di adempiere alle procedure previste dalla legge n. 730 del 1987.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1788)

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: «definisce la procedura ed il contenuto delle intese, degli accordi e dei contratti di programma di cui al comma 1, ed».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con i Ministri interessati», sopprimere le parole «definisce la procedura» ed aggiungere le parole «previo consenso delle Regioni interessate».

1.1

DUJANY

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole «31 gennaio 1994», con quelle «28 febbraio 1994».

2.2

D'AMELIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Le finalità di recupero e reimpiego della manodopera precedentemente occupata nelle aree interessate qualificano gli interventi industriali identificati negli accordi di programma di cui al precedente comma come iniziative sostitutive e, pertanto, agevolabili con i meccanismi di cui all'articolo 11 della legge n. 64 del 1986 e ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 1990, cap. V, c. 5.6.

3. Nei comprensori industriali interessati dagli accordi di programma di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53, del T.U. sulle leggi per il mezzogiorno, D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978».

2.1

D'AMELIO, VOZZI

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1994

136^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
VISCO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento nel dibattito, si passa all'esame dell'unico emendamento presentato.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 1.1, sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, il quale specifica due aspetti, al fine di superare le perplessità avanzate nel corso del dibattito. In primo luogo, esso afferma espressamente che l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti riguarda in realtà la concessione di mutui sotto forma di obbligazioni con godimento 1° gennaio 1994 e assistite dalla garanzia dello Stato; in secondo luogo, precisa che tali obbligazioni sono utilizzate in sostituzione di debiti già esistenti.

Il senatore GAROFALO interviene sull'emendamento, affermando che tale formulazione è soddisfacente in quanto, pur rimanendo coerente con le finalità del provvedimento, risolve le problematiche avanzate nel dibattito. In particolare, diventa ora chiaro che trattandosi di mutui, coloro che vi accedono sono responsabili della restituzione di capitale ed interessi.

Concorda con tali dichiarazioni il senatore FERRARA Vito, il quale preannuncia un voto favorevole.

Il sottosegretario COLONI si dichiara favorevole all'emendamento, che consente di migliorare il testo senza stravolgerne la sostanza e senza creare problemi di coerenza rispetto alle intese già raggiunte a livello comunitario.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è quindi accolto.

La Commissione, all'unanimità, dà infine mandato al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1781, di conversione del decreto-legge n. 555 del 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VISCO avverte che, essendo esaurito l'unico argomento all'ordine del giorno, la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 26 gennaio, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa con godimento 1° gennaio 1994 ed assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate in sostituzione di debiti già esistenti e per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro».

1.1

FAVILLA

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1994

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e telecomunicazioni Fumagalli Carulli e per la pubblica istruzione Innamorato.

La seduta inizia alle ore 16,10.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784) (Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 12 gennaio.

Il relatore REVIGLIO ricorda i motivi per cui era stato rinviato l'esame del provvedimento, facendo presente che forse i problemi relativi al provvedimento stesso si sarebbero potuti superare se lo Stato si fosse accollato i debiti della RAI.

Il presidente PAVAN ritiene grave il principio contenuto nel decreto-legge, tanto più che non si provvede alla contemporanea ristrutturazione dell'Ente.

Il senatore MANZI sottolinea il fatto che, mentre si elargiscono risorse alla RAI, la Cassa depositi e prestiti nega finanziamenti a molti Comuni.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI illustra i motivi per il quale è stato predisposto il decreto-legge. Ricorda che la RAI aveva chiesto un aumento di capitale all'IRI, che non lo aveva concesso. Unica alternativa al finanziamento previsto nel provvedimento sarebbe stata quella di procedere alla dichiarazione di fallimento dell'Ente, soluzione politicamente non accettabile. Per questo motivo si è ricorso a questa sorta di «ingegneria societaria», tenendo conto del fatto che la RAI ha un debito con lo Stato di 320 miliardi, relativi al mancato pagamento di alcune annualità del canone. La soluzione tecnica è stata definita dal Ministero del Tesoro, al quale è opportuno riferirsi per ottenere chiarimenti. Per parte sua fa presente che le risorse finanziarie in questione sono indispensabili per garantire la continuità dell'attività dell'ente.

Il relatore REVIGLIO ritiene indispensabile che il Governo sottoponga al Parlamento anche un programma di risanamento della RAI, che miri a riportare, nell'arco di un triennio, i suoi conti in equilibrio.

Su proposta del presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato, al fine di ottenere chiarimenti da parte del Ministro del tesoro.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625)
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia (1787)
(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo e rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riferisce il presidente PAVAN, il quale fa presente che si tratta del consueto periodico provvedimento di incremento dei trattamenti del personale di polizia. Esso è già stato approvato dalla 1^a Commissione senza il parere della Commissione bilancio. Salvo un esame più approfondito della quantificazione, la copertura è tratta sull'accantonamento di fondo globale della Presidenza del Consiglio, che ha disponibilità sufficiente.

In data 25 gennaio 1994 sono stati trasmessi dall'Assemblea alcuni emendamenti. Tre sono del Governo e non risultano accompagnati da relazione tecnica. Quelli 1.2 e 2.1 non dovrebbero comportare effetti economici, ma la valutazione della loro portata risulta alquanto ardua. Quello 3.0.1 comporta un onere, a detta dei presentatori, di 230 milioni, che verrebbe coperto con le dotazioni ordinarie di bilancio: tale fattispecie non è assecurabile. Il comma 4 del medesimo emendamen-

to, prevedendo il divieto da adibire al lavoro le appartenenti alla polizia durante la gestazione comporta spese per le sostituzioni.

Quanto agli emendamenti del relatore, comporta sicuri oneri quello 3.0.4, che viene quantificato in 17,3 miliardi per il primo anno e in 16,9 a decorrere dal 1996. Quanto poi alla copertura, essa è operata mediante il blocco del *turn over*, di cui occorre dimostrare l'attendibilità.

Propone quindi di rinviare l'esame degli emendamenti, al fine di ottenere chiarimenti dal Ministero interessato, e di trasmettere un parere favorevole sul testo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (1819)

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che si tratta del noto decreto-legge che proroga di un giorno le operazioni elettorali della prossima tornata relativa alle elezioni politiche. Per quanto di competenza, si deve far presente che il provvedimento rinvia, per l'onere, al capitolo di bilancio relativo alle spese per elezioni, che è quantificato complessivamente, sia per le elezioni politiche, sia per quelle europee, sia per i *referendum*, in 800 miliardi per l'anno 1994. La questione concerne il fatto che, se il provvedimento porta ad un aggravio dell'onere, esso andrebbe probabilmente quantificato, al fine di valutare se il capitolo in questione presenti la necessaria capienza.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

Ad avviso del senatore REDI il provvedimento comporta una spesa.

Per il senatore REVIGLIO occorrerebbe in ogni caso conoscere l'onere del prolungamento di un giorno delle operazioni elettorali.

Di avviso analogo si esprime il senatore DUJANY.

Secondo il senatore MANZI, poichè il relativo capitolo di bilancio presenta capienza, il problema di copertura si potrà porre con riferimento alle successive elezioni europee.

Anche per il senatore SPOSETTI il provvedimento è coperto e, semmai, problemi si potranno porre per le consultazioni successive. È comunque indispensabile conoscere l'onere che esso comporta.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, invitando il Governo a chiarire quale sia l'entità della spesa che deriva dal provvedimento.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796)

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente PAVAN ricorda che il provvedimento era stato rinviato essendo stata richiesta una quantificazione e una relazione tecnica, ancorchè di carattere informale, circa le maggiori spese che derivano dall'applicazione del provvedimento.

In data 21 gennaio è stato trasmesso un emendamento del relatore, che non sembra modificare la sostanza del problema.

Il sottosegretario INNAMORATO fa presente che il provvedimento non comporta oneri e che la mancata registrazione degli inquadramenti da parte della Corte dei conti non deriva da questioni di carattere economico, ma esclusivamente da motivazioni di carattere normativo.

Manifesta dubbi in materia il senatore REVIGLIO.

L'esame è quindi ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 26 gennaio 1993, ore 10

Parere al Presidente - ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento - in merito alla proponibilità di emendamenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale riguardante la definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 35, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (1817).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie (1818).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (1819).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1732).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 10

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754).

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 9,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano degli interventi attuativi del contratto di programma, stipulato in data 29 dicembre 1992, tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale (1785).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 12

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696).
- RUSSO Michelangelo ed altri. - Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 10 e 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema del Piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996.
-

COMMISSIONE DI INCHIESTA

**sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 11

Esame della proposta di relazione finale.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 26 gennaio 1994, ore 9

Relazione del Presidente sull'attività svolta dal Comitato in merito al
caso dei fondi riservati del SISDE.
